



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 36

Oggetto: Tariffe anno 2022 del canone patrimoniale per occupazione del suolo pubblico, per pubbliche affissioni e per esposizione pubblicitaria

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **08:30 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Luigi Coppola	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Marco Vita	Assessore	-	X
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	X (da remoto)	-
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 7

Assenti Numero: 1

Partecipa il **Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e del decreto sindacale n. 7 del 23.03.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 847, in cui sono contenute rilevanti novità per quanto riguarda la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico e della diffusione di messaggi pubblicitari;

Visti in particolare i commi 816, 837 e 847 del medesimo articolo della legge 160/2019, che prevedono:

“816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992;

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Visti inoltre i commi 826, 827, 829, 841 e 842 del medesimo articolo della legge 160/2019, che dettano la disciplina tariffaria del nuovo canone;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto la Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 27/01/2021 con la quale venivano stabilite le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2022;

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale come deliberate nell'anno 2021;

Ai sensi e per gli effetti delle Legge n° 241/90 responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Comandante della Polizia Municipale D.ssa Angela Galeazzi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Le tariffe per l'anno 2022 del canone patrimoniale di cui ai commi 816 e 837 dell'articolo 1 della legge 160/2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stabilite nel seguente modo:

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI		€/mq
Tariffa ordinaria		38,75
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo		19,38
Passi Carrabili		19,38
Passi Carrabili a Raso con Divieto di Sosta		19,38
Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture, impianti di distribuzione	per ciascun utente	€ 1,00
Distributore di Carburante		
a) centro abitato		55,00
b) zona limitrofa		35,00
c) Sobborghi, frazioni e zone periferiche		19,38
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi medicine ecc.		
a) centro abitato		19,38
b) zona limitrofa		13,13
c) Sobborghi, frazioni e zone periferiche		10,00

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE		€/mq
Tariffa ordinaria		1,44
Installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,29
Occupazioni per manifestazioni politiche, sportive e culturali		0,29
Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo		1,00

Attività Edilizia (deposito-ponteggi)	0,73
Attività Edilizia (scavi e piattaforme)	1,44

La tariffa ordinaria delle occupazioni temporanee è riferita ad occupazioni di durata inferiore a 15 giorni: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei primi 14 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

2) Le tariffe per l'anno 2022 del canone patrimoniale per pubbliche affissioni e per esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019, sono stabilite nel seguente modo:

- Pubblicità Ordinaria € 21,12 al mq all'anno.
- Pubblicità effettuata con i veicoli di proprietà dell'impresa di portata inferiore a 30 quintali € 67,53 per ciascun autoveicolo o rimorchio.
- Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa di portata superiore a 30 quintali € 101,31 per ciascun autoveicolo o rimorchio.
- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e altri mezzi di cui all'art. 27 del regolamento € 67,53 al mq.
- Pubblicità con proiezioni luminose fino a 30 giorni € 4,22 al giorno per ogni proiezione. Oltre 30 giorni si applica la riduzione del 50%.
- Pubblicità con striscioni per un periodo di 15 giorni o frazione € 21,10 al mq.
- Pubblicità con aeromobili al giorno € 101,65 al giorno.
- Pubblicità con palloni frenati € 50,64 al giorno.
- Distribuzione di volantini per ciascuna persona € 4,15 al giorno.
- Pubblicità fonica o sonora € 12,65 al giorno per ciascun punto.

3) Le tariffe per l'anno 2022 del canone patrimoniale di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 per il servizio di pubbliche affissioni sono stabilite nel seguente modo:

- Tariffa base per ciascun foglio di cm 70x100 per i primi 10 giorni € 1,37 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,41.
- Alle tariffe di cui sopra si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal regolamento.

4) La presente è **immediatamente eseguibile**.